

Milano, 10 Giugno 2018

On.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione I, via Milano 53, 00184, Roma.

OGGETTO: Consultazione sulle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

On.le Autorità,

con la presente "SOISY S.p.A." ("**SOISY**" o la "**Società**"), con sede legale in Milano, Piazzale Libia n. 1, 20135, intende prendere parte alla consultazione pubblica in materia di adeguata verifica della clientela relativamente ad alcuni dubbi emersi dalla lettura del documento (di seguito il "Documento") volto a dare attuazione:

- alle previsioni sull'adeguata verifica della clientela contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;
- agli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018.

In particolare la Società intende soffermarsi sull'interpretazione di due passaggi del Documento:

1. un autoscatto del cliente con in mano il proprio documento di identità (di seguito "selfie con documento") come una delle modalità riconosciute e ritenute valide per la verifica dei dati acquisiti dal cliente in caso di operatività a distanza (rif. parte seconda, sezione VIII, pag. 16 del Documento);
2. residenza all'interno dei confini comunitari dei conti correnti collegati dei clienti come fattore di basso rischio valido per usufruire della possibilità di rinviare fino ad

un massimo di 30 giorni le attività per l'identificazione del cliente o del titolare effettivo come previsto dall'applicazione dell'adeguata verifica semplificata (rif. Parte terza, Sezione II, pag. 17 ed Allegato 1, Punto C) pag. 32 del Documento).

1. Selfie con documento d'identità per la verifica dei dati acquisiti in caso di operatività a distanza

A pagina 16 del Documento, nell'ambito delle disposizioni specifiche per l'operatività a distanza, è riportato:

“In caso di operatività a distanza i destinatari:

- *acquisiscono i dati identificativi del cliente e ne effettuano il riscontro su una copia - ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe - di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente;*
- *provvedono ad un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al profilo di rischio (20).”*

All'interno della nota 20 riportata ai piedi della stessa pagina del Documento è scritto:

“A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi; nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, utilizzo di altri meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative (quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza.”

Tra le soluzioni proposte nella nota a titolo di esempio non rientra la soluzione dell'autoscatto da parte del cliente mentre tiene in mano il proprio documento di identità.

La Società richiede a Codesta On.le Autorità la possibilità di citare esplicitamente tra gli altri esempi riportati nel documento anche la casistica dell'autoscatto con documento di identità.

2. Conti correnti collegati comunitari come fattore di basso rischio per l'applicazione dell'adeguata verifica semplificata

A pagina 17 del Documento viene riportato:

“Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda attraverso:

- *una modulazione dei tempi di esecuzione delle attività ai fini dell'identificazione del cliente o del titolare effettivo, ad esempio attraverso l'immediata raccolta dei dati identificativi e il rinvio fino a un massimo di trenta giorni dell'effettiva acquisizione della copia del documento;*
- ... “

A pagina 32 del Documento, all'interno dell'Allegato 1, tra i fattori di basso rischio geografici al primo punto viene riportato *“paesi comunitari”*.

Allo stesso tempo a pagina 35 del Documento, all'interno dell'Allegato 2, tra i fattori di rischio elevato (che devono essere presi in considerazione per l'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata), punto B) 7 viene riportato:

“prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. Il destinatario deve essere in grado di identificare e valutare i rischi associati al prodotto o servizio innovativo offerto.”

In considerazione del fatto che i servizi di pagamento offerti dalla questa Società sulla propria piattaforma:

- sono fruibili solo attraverso l'utilizzo come punto di accesso e uscita dei flussi monetari di un conto corrente comunitario collegato;
- non prevedono la gestione di contante;
- includono l'utilizzo di tecnologie innovative;

questa Società richiede a Codesta On.le Autorità la possibilità di specificare all'interno del documento criteri di prevalenza o priorità tra fattori di basso rischio e fattori di rischio elevato per poter discernere con maggiore chiarezza quando possa essere applicata l'adeguata verifica semplificata.

* * *

Con l'auspicio che le informazioni rese nella presente nota possano consentire a Codesta Onorevole Autorità di dirimere i dubbi emersi sull'interpretazione del Documento oggetto di consultazione, si rimane naturalmente a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o necessità possa rendersi utile.

Per ogni comunicazione al riguardo, si prega di fare riferimento ai recapiti di seguito indicati:

SOISY S.p.A.

Piazzale Libia, 1

20135 – Milano

T: +39 3293213751

F: +39 0293661627

M PEC: postmaster@pec.soisy.eu

M: pietro.cesati@soisy.it

Persona di riferimento: Pietro Federico Cesati (Amministratore Delegato)